

ALBO N. 410
dal 07-12-2023 al 22-12-2023

XV COMUNITA' MONTANA "VALLE DEL LIRI"

A R C E

PROVINCIA DI FROSINONE

SERVIZIO PATRIMONIO, URBANISTICA E LL.PP.

N. Ord. 147/23

DETERMINAZIONE N. 316 / 23

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 107, 3° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

OGGETTO: Decisione a contrattare mediante affidamento diretto del servizio di brokeraggio assicurativo ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b), D.Lgs. n. 36/2023.

CIG: **ZA83D6D230**

23.11.2023
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO-FINANZIARIO
(Dott.ssa Claudia Tata)

L'anno DUEMILAVENTITRE il giorno VENTITRE del mese di NOVEMBRE (23.11.2023)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il provvedimento di nomina dei Responsabili dei Servizi adottato dal Commissario di questo Ente, in data 30.12.2022, ai sensi del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;

Rilevato che:

- è prassi consolidata che le Amministrazioni locali si rivolgano a soggetti specializzati quali le società di brokeraggio assicurativo per avere un'assistenza e consulenza specialistica al fine di garantire una corretta valutazione dei rischi esistenti, un approfondito esame delle clausole dedotte nei contratti assicurativi in essere o da stipulare, nonché una verifica delle migliori condizioni economiche e normative proposte dalle compagnie assicuratrici;
- il servizio specialistico in materia assicurativa, considerato il complesso quadro normativo di riferimento, si rende particolarmente opportuno, al fine di ottenere un'adeguata ricognizione dei rischi, l'individuazione tempestiva di soluzioni assicurative consone ed economicamente più vantaggiose e in generale un'efficace ed efficiente gestione tecnica ed economica delle problematiche assicurative e di responsabilità civile che caratterizzano le attività poste in essere dall'ente;
- l'attività del broker assicurativo interviene anche nella delicata gestione dei sinistri, assistendo l'Ente nelle procedure risarcitorie, in particolare nella fase stragiudiziale e svolge altresì attività di assistenza per tutte le tematiche di interesse assicurativo;

Considerato che i servizi assicurativi di questo Ente sono in scadenza e che, al fine di tutelare opportunamente gli interessi dell'Amministrazione, risulta necessario provvedere alla stipula delle relative polizze assicurative;

Ritenuto necessario continuare ad usufruire del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per il periodo novembre 2023 – novembre 2024;

Visti:

- l'art.192 del D.Lgs. 267/2000 che prescrive l'adozione di determinazione a contrarre, indicando il fine che si intende perseguire con il contratto, l'oggetto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 il quale prevede che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";
- l'art. 62, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 il quale dispone che tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti pari ad €. 140.000,00;
- l'art. 50 del D.Lgs 36/2023 che ribadisce che, con riferimento alle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14, le stazioni appaltanti procedono con l'affidamento diretto dei servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000,00, anche

senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'art. 1 comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero di fare ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010;

Rilevato che le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il valore distante dalla soglia comunitaria.

Appurato che:

- l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:
 - lett. a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
 - lett. b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al D.Lgs. 36/2023 che, all'art. 3, comma 1, lett. d), definisce l'affidamento diretto come "*l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche in caso di interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice*";
- l'affidamento, ai sensi dell'art. 58 del medesimo decreto, peraltro già accessibile alle piccole e medie imprese dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddividibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto dall'allegato I.4 del decreto e, che pertanto, in funzione della fascia di importo del contratto inferiore a € 40.000,00, lo stesso è esente dall'imposta;
- che l'art. 17, comma 2, del medesimo decreto, prevede che in caso di affidamento diretto la decisione a contrattare individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli attinenti le capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Rilevato che, al fine di procedere all'acquisizione sopra richiamata, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto responsabile del servizio.

Richiamato il D. Lgs. 209/2005 che ha disciplinato l'attività del broker e ne ha previsto l'obbligo di iscrizione al R.U.I., stabilendo che il broker è colui che esercita professionalmente attività rivolta a mettere in diretta relazione con imprese di assicurazione soggetti che intendono provvedere, con la sua collaborazione, alla copertura dei rischi, assistendoli nella determinazione del contenuto dei relativi contratti e collaborando direttamente alla loro esecuzione;

Atteso:

- Che tutti i servizi oggetto del presente incarico, prestati dal Broker nell'interesse della XV Comunità Montana non comportano onere alcuno per l'Amministrazione, la quale prende atto che, per legge e per prassi, il Broker è retribuito con una provvigione dalle Compagnie di Assicurazione per ogni contratto stipulato;
- Che l'importo stimato indicativo delle provvigioni ricavabili dall'incarico da affidare, sulla base dei dati disponibili e delle consuetudini di mercato è inferiore ad Euro 5.000,00 all'anno;
- Che è stato affidato, con ampia soddisfazione, alla Società Cerilli & Partners Insurance Brokers S.r.l., con sede in Piazza del Popolo 18 – Roma, Codice Fiscale e Partita IVA 11073951003, il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per l'anno 2021-2022;
- Che l'affidatario uscente ha svolto l'incarico con piena soddisfazione dimostrando di possedere una organizzazione, un metodo lavorativo, una compagine di soggetti di alta qualificazione, un esteso portafoglio clienti di parte pubblica con acquisizione di specifica competenza ed esperienza nel settore e una capacità di far fronte alle diverse esigenze legate al servizio tali da ritenerle già rispondenti alle esigenze dell'ente e che, conseguentemente, sussiste una piena aspettativa, desunta dal precedente rapporto contrattuale, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso;

Dato atto:

- che il costo complessivo stimato delle polizze assicurative, per la durata di un anno, è pari ad €. 16.000,00 in virtù della peculiare modalità di remunerazione del broker;
- che il suddetto valore complessivo è stato stimato ai soli fini dell'individuazione della disciplina e delle procedure in materia di appalti e servizi e dell'assegnazione del CIG;
- che l'importo della provvigione del Broker, già inclusa nei premi lordi, stimabile, per le polizze richieste è inferiore a €. 5.000,00;

Ritenuto opportuno e necessario, pertanto, continuare l'affidamento del servizio in argomento a ditta specializzata in grado di assicurare un immediato supporto agli uffici;

Preso atto dell'art. 106 del Codice delle assicurazioni private che prevede espressamente che: "l'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati";

Considerato che in relazione alla natura del contratto di brokeraggio ed alla sua onerosità, la Deliberazione dell'ANAC n. 52 Adunanza del 16 maggio 2012 ha evidenziato, tra l'altro, espressamente che: "Innanzitutto il fatto che la stazione appaltante non sostenga alcun onere apparente per la remunerazione del broker ha fatto ritenere più volte che tale affidamento non rientri tra quelli disciplinati dal Codice dei Contratti, ovvero che sia applicabile una disciplina particolare, essendo comunque l'appalto sottosoglia. La questione relativa alla presunta gratuità si ritiene ormai superata, considerato che, ai sensi dell'art. 29 del Codice, il valore posto a base di gara comprende l'insieme delle entrate che affluiscono all'aggiudicatario (comprese quelle derivanti da terzi) per effetto dell'affidamento (sul punto si vedano anche le Deliberazioni dell'Autorità n. 9 del 12.02.2009 e n. 71 del 09.09.2009). La riconducibilità dei servizi di consulenza assicurativa agli appalti di servizi era già stata indicata nella Circolare n. 26/2001 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, Dipartimento della Ragioneria dello Stato. Inoltre, sia i servizi di intermediazione assicurativa che quelli di consulenza nel campo delle assicurazioni sono chiaramente ricompresi nell'allegato 2A del Codice dei Contratti";

Richiamato, altresì, l'art. 49, comma 6, del D.Lgs. 36/2023 che prevede "È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro".

Verificata, per quanto sopra indicato, la possibilità di affidare alla Società Cerilli & Partners Insurance Brokers S.r.l. il servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo novembre 2023-2024;

Dato atto:

- Che è stato richiesto, per le vie brevi, alla Società Cerilli & Partners Insurance Brokers S.r.l., con sede in Piazza del Popolo 18 – Roma, codice fiscale e partita I.V.A. 11073951003, una relazione tecnico-economica di spesa per l'espletamento del servizio in argomento;
- Che la Società Cerilli & Partners Insurance Brokers S.r.l. ha confermato la disponibilità a prestare il servizio richiesto alle medesime condizioni tecniche ed a condizioni economiche più vantaggiose per l'Ente, come evidenziato nella "Relazione studio del rischio, ricerca di mercato e preventivo spese", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, acquisita al protocollo dell'Ente in data 22.11.2023 al n. 2287;
- Che sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione della presente fornitura di beni, non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI;
- della regolarità e della correttezza dell'attività amministrativa posta in essere, così come prevista dall'art. 147-bis del T.U.E.L., approvato con D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. i.;

Ritenuto di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 2 lett. b), del D. Lgs 36/2023, il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per il periodo novembre 2023 - 2024, alla Società Cerilli & Partners Insurance Brokers S.r.l., con sede in Piazza del Popolo 18 – Roma, C.F. e P.ta I.V.A. 11073951003, con le caratteristiche ed alle condizioni dell'offerta tecnico-economica di spesa allegata, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

Ritenuto l'esito dell'istruttoria adeguato e sufficiente in relazione al principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs n. 36/2023;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:

- il fine che si intende perseguire è fornire il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per il periodo novembre 2023 - 2024, così come evidenziato nell'allegato al presente provvedimento, costituente parte integrante e sostanziale del medesimo;
- il valore economico del servizio è stimato in €. 1.800,00 e inferiore, quindi, a €. 5.000,00;
- il contratto ha per oggetto l'acquisizione del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo, di cui alla Relazione studio del rischio, ricerca di mercato e preventivo spese;
- durata: novembre 2023 - 2024;
- corrispettivo: tutti i servizi oggetto dell'incarico, prestati dal Broker nell'interesse della XV Comunità Montana e non comportano onere alcuno per l'Amministrazione, la quale prende atto che, per legge e per prassi, il Broker di assicurazione è retribuito con una provvigione dalle Compagnie di Assicurazione per ogni contratto stipulato;
- altre clausole non essenziali sono contenute nel preventivo allegato, acclarato al protocollo dell'Ente al n. 2287/2023, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con la precisazione che, per il ramo auto, la copertura assicurativa è limitata alla vettura targata DG187RY;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs 36/2023, ritenuto metodo più adeguato rispetto all'importo del servizio ed alla tipologia di prestazione professionale richiesta;

Preso atto che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il Codice di Identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall'art. 3 comma 2 della deliberazione del 15.02.2010 della stessa Autorità CIG: ZA83D6D230;

Di precisare che:

- trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e

alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

Di precisare che, in riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

Verificato che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.Lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

Rilevato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del D.Lgs. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto/RUP in relazione ai destinatari finali dello stesso;

Acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva, (Durc On Line) Prot. INAIL_40050164 con scadenza validità al 28.12.2023, attestante la regolarità contributiva dell'Operatore Economico;

Tenuto conto della rilevanza economica e delle caratteristiche della prestazione professionale da acquisire tali da considerare la stessa come incarico minore rispettoso del principio comunitario di proporzionalità, da coniugare al principio di economicità che ai sensi della L. 241/1990 deve improntare qualunque procedimento amministrativo;

Visto che ai fini dell'adozione del provvedimento sono state rispettate tutte le formalità previste dal citato provvedimento del Commissario della XV Comunità Montana del 30.12.2022;

Visto il D. Lgs. 31.03.2023 n. 23;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 264;

D E T E R M I N A

1. Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di procedere, ai sensi dell'art. 50, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, per le ragioni riportate in premessa, all'affidamento diretto del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per il periodo novembre 2023 - 2024, alla Società Cerilli & Partners Insurance Brokers S.r.l., con sede in Piazza del Popolo 18 - Roma, C.F. e P.ta I.V.A. 11073951003, con le caratteristiche ed alle condizioni dell'offerta tecnico-economica di spesa e relative alle sottoelencate polizze: R.C.T./R.C.O + gestione S.I.R., R.C. Patrimoniale, Tutela legale Ente, Incendio e infortuni, KASKO dipendenti ed RCA + Garanzie accessorie Autovettura DG 187RY con infortunio conducente;
3. Di dare atto che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrattare di cui all'art. 17, comma 1, del D.Lgs 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
4. Di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 che:
 - il fine che si intende perseguire è fornire il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per il periodo novembre 2023 - 2024;
 - il valore economico del servizio è stimato in €. 1.800,00 e inferiore, quindi, a €. 5.000,00;
 - il contratto ha per oggetto l'acquisizione del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo, di cui alla Relazione studio del rischio, ricerca di mercato e preventivo spese;
 - durata: novembre 2023 - 2024 (Un anno);
 - corrispettivo: tutti i servizi oggetto dell'incarico, prestati dal Broker nell'interesse della XV Comunità Montana e non comportano onere alcuno per l'Amministrazione, la quale prende atto che, per legge e per prassi, il Broker di assicurazione è retribuito con una provvigione dalle Compagnie di Assicurazione per ogni contratto stipulato;
 - altre clausole non essenziali sono contenute nel preventivo allegato, acclarato al protocollo dell'Ente al n. 2287/2023, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con la precisazione che, per il ramo auto, la copertura assicurativa è limitata alla vettura targata DG187RY;
 - la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs 36/2023, ritenuto metodo più adeguato rispetto all'importo del servizio ed alla tipologia di prestazione professionale richiesta;
5. Di dare atto:
 - che il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo de quo non comporta oneri finanziari per l'Amministrazione in quanto la remunerazione della società di brokeraggio, come da prassi di mercato, è a carico delle compagnie con le quali vengono stipulate le coperture assicurative;
 - che l'affidamento del servizio non comporta oneri aggiuntivi a carico dell'ente, in quanto le provvigioni spettanti al Broker sono ricomprese nel costo delle varie polizze assicurative sottoscritte o da sottoscrivere, come meglio evidenziato in premessa;
 - che al presente affidamento si applicano le disposizioni di cui alla Legge 13.08.2010 n. 136 relative alla tracciabilità dei pagamenti e che quindi l'appaltante assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136/2010. Il contratto è comunque risolto, ai sensi del comma 8 dell'art.3 citato, in tutti i casi in cui i pagamenti derivanti dall'affido delle forniture siano eseguite senza avvalersi di conti correnti dedicati accessi presso banche o presso le società poste italiane. La ditta si obbliga a inserire nei contratti stipulati con i

- subappaltatori e i subcontraenti clausola con la quale ciascuno di essi assume, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge n.136/2010 sopra richiamata, pena la nullità assoluta dei contratti medesimi;
- del pieno rispetto nella predisposizione degli atti delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dell'insussistenza, ai sensi dell'art. 16 del precitato decreto, di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto;
 - della regolarità contributiva desunta dal Documento Unico di Regolarità Contributiva, (Durc On Line) Prot. INAIL_40050164 con scadenza validità al 28.12.2023;
 - della regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
6. Di non impegnare, per l'affidamento in oggetto, alcuna spesa, in quanto lo stesso non comporta alcun onere per codesto Ente;
7. Di dare atto, altresì:
- Che a norma dell'art. 15, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 nonché dell'art. 6 della Legge n. 241/1990, Responsabile del procedimento del presente atto, è il Geom. Massimo Casinelli;
 - Che relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e dal Codice di Comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione, non sussistono nei confronti del Responsabile del procedimento/Servizio Patrimonio, Urbanistica, LL.PP., situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale;
8. Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato, ai fini della generale conoscenza, all'Albo Pretorio e di disporre anche la pubblicazione, ai fini della pubblicità degli atti, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 36/2023 e di dare attuazione agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" nel rispetto degli artt. 28 del D.Lgs. n. 36/2023 e 37 del D.Lgs. 33/2013, *come sostituito dall'art. 224, comma 4, dello stesso d.lgs. n. 36/2023*;
9. Di disporre la pubblicazione dell'avviso sui risultati della presente procedura di affidamento, in conformità a quanto stabilito dall'art. 50, comma 9 del D.Lgs. 36/20223 *(si precisa che per gli affidamenti diretti non si rende necessario includere nell'avviso l'elencazione dei soggetti invitati alla procedura)*.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PATRIMONIO - URBANISTICA LL.PP.**
(Geom. Massimo Casinelli)

XV COMUNITÀ MONTANA "VALLE DEL LIRI"

- A R C E -

PROVINCIA DI FROSINONE

Il sottoscritto Segretario Generale dichiara che la presente determinazione è stata affissa all'Albo dal - 7 DIC 2023, ove rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi.

Arce, li - 7 DIC 2023

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr. Raffaele Allocca)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993

The image shows a circular official stamp of the XV Mountain Community 'Valle del Liri'. The stamp contains the text 'XV COMUNITÀ MONTANA "VALLE DEL LIRI"' around the perimeter. Overlaid on the stamp is a blue ink signature, which appears to be 'R. Allocca'.